

N. 01398/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1398 del 2016, proposto da:

Sais Trasporti Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Dagnino e Ambrogio Panzarella, con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Palermo, via Quintino Sella N.77;

contro

Comune di Palermo in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Tomasello, con domicilio eletto presso l'Ufficio legale del Comune sito in Palermo, piazza Marina N.39;

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81;

nei confronti di

Agrigentina Trasporti Automobilistici A.T.A. Srl non costituito in giudizio;

Autoservizi Salemi Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ercole Noto Sardegna, Antonio Noto Sardegna, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Palermo, via P.Pe di Belmonte 93;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione di Giunta comunale n. 217 dell' 8 dicembre 2015 , non comunicata alla ricorrente, con la quale la Giunta comunale ha deliberato di «Prendere atto, facendone propri i contenuti, del "Piano del trasporto pubblico extraurbana su gomma " redatto dall'Ufficio del Piano Tecnico del Traffico ai sensi delle Direttive Ministeriali 12/4/1995, nonché in attuazione del P.G.T.U.» e di "Dare mandato all'ufficio del Piano Tecnico del Traffico di provvedere alla fase attuativa tramite la predisposizione degli atti consequenziali, di concerto con il competente ufficio regionale", ivi compresi i relativi allegati;

- della nota prot. n. 16495 dell'1 aprile 2016 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità

della Regione siciliana, non comunicata né conosciuta dall'odierna ricorrente, con la quale è stato espresso parere favorevole all'utilizzo del parcheggio "Basile" come capolinea degli autobus per le autolinee extraurbane, di cui si ha informale notizia attraverso la nota prot. n. 16531 dell'1.4.2016, che pure si impugna, inviata dal detto Assessorato alle associazioni di categoria degli esercenti di linea e con la quale si comunica che "Contestualmente all' attivazione del predetto capolinea sarà istituita la fermata in corrispondenza di Piazza Giulio Cesare, tra la via Roma e la via Maqueda e sarà vietata la possibilità di effettuazione della fermata in via Paolo Balsamo» e che "Le imprese interessate, che disimpegnano i servizi per le autolinee extraurbane sia regionali che interregionali, che in atto si attestano in via Paolo Balsamo, dovranno avanzare formale richiesta di autorizzazione, a questa Amministrazione, per l'utilizzo del nuovo capolinea e per l' effettuazione della fermata in Piazza Giulio Cesare";

- dell'ordinanza n. 393 del 4 aprile 2016 avente ad oggetto «Regolamentazione della circolazione veicolare, pedonale e della sosta, Istituzione di aree destinate all'interscambio con bus extraurbani, nell'area parcheggio ("Basile sito al margine di Via Ernesto Basile Revoca delle O.D. 1439 del 16.10.2015 e 1527 del 30.10.2015» e dell'ordinanza n. 403 del 5 aprile 2016 avente ad oggetto «Istituzione di fermata bus, denominata Stazione Centrale - Roma ': relativa a linee del servizio di trasporto pubblico locale (quale la linea 234 (Parcheggio Basile - Rocca") e linee autobus extraurbane - Revoca O.D. 394 del 04/04/2016», entrambe del dirigente dell'Ufficio del piano tecnico del traffico del Comune di Palermo, non comunicate alla odierna ricorrente e conosciute attraverso la nota prot. n. 621523/P del 5.4.2016, che pure si impugna, inviata dal Comune di Palermo alle associazioni di categoria;

- della nota n. 837 dell'2 gennaio 2015 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, citata nelle premesse dell'ordinanza n. 393 del 4 aprile 2016 e non comunicata né conosciuta dall'odierna ricorrente, con cui l'Assessorato regionale avrebbe «valutato positivamente la proposta di spostare gli attestamenti dei bus extraurbani da Via P. Balsamo al parcheggio Basile»;

- della nota n. 14169 dell'8 marzo 2016 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, citata nelle premesse dell'ordinanza n. 403 del 5 aprile 2016 e non comunicata né conosciuta dall'odierna ricorrente, con cui il competente Ufficio regionale avrebbe "espresso parere tecnico positivo ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 753 dell'11/07/1980";

- dell'ordinanza n. 440 dell'8 aprile 2016 avente ad oggetto "Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in Via Paolo Balsamo - Revoca O.S. 2338/1995" del dirigente dell'Ufficio del piano tecnico del traffico del Comune di Palermo, non comunicata alla ricorrente;

- di ogni altro atto correlato, antecedente e/o consequenziale ai suindicati atti e provvedimenti, con espressa riserva di proporre eventuali motivi aggiunti anche avverso i successivi provvedimenti che dovessero essere adottati in attuazione ed esecuzione di quelli su epigrafati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Palermo in Persona del Sindaco pro tempore e di Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento e di Autoservizi

Salemi Srl;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2016 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, impregiudicata ogni valutazione sul merito del ricorso e sulle eccezioni in rito formulate dal Comune resistente e dalla parte controinteressata, non sussiste il prospettato periculum in mora, atteso lo stato dell'iter procedimentale oggetto di controversia e l'assenza di un effettivo pregiudizio al momento collegabile all'adozione degli atti impugnati;

Ritenuto, pertanto, di respingere la domanda cautelare, condannando la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase in favore del Comune resistente e della controinteressata Autoservizi Salemi, potendo essere compensate nei confronti dell'Assessorato intimato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)

Respinge la domanda cautelare.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase, in misura pari a € 750,00 in favore del Comune ed € 750,00 in favore della Autoservizi Salemi. Spese compensate nei confronti dell'Assessorato intimato.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Solveig Cogliani, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere

Lucia Maria Brancatelli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)